

**TESTO CONGIUNTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 51 DELLA L.R. N. 22/2010, DELL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO ECONOMICO 2019/2021 E PER LA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13.12.2010 E SUCCESSIVI ACCORDI, SOTTOSCRITTO IN DATA 31.05.2023.**

Il giorno 15 febbraio 2024 alle ore 10.30, il Presidente del CRRS, Ornella BADERY, i componenti del Comitato Alessandra MORANDINI, Ornella CASTAGNA e Giulia PASI ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'Accordo in questione qui di seguito indicate:

FP/CGIL	<u>IGOR DE BELLI SILVIA GRANI</u>
CISL/FP	<u>ANARA PASQUALOTTO</u>
SAVT/FP	<u>HAURO CRETIER ROSITA GUIDO</u>
UIL/FPL	<u>BIZZOTTO RO MIRA</u>
<del>CISL</del> ELALP SIVDER	<u>CAIA PIERPAOLO</u>
CONAPO	<u>ROBERTO UVA</u>

PRESO ATTO CHE l'articolo 12 del CCRL del 31.05.2023 recita così:

**Art. 12  
(Indennità di sede montana)**

1. Al personale che presta servizio presso gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010, la cui sede di lavoro sia situata ad un'altitudine superiore ai 1200 metri sul livello del mare è attribuita una indennità giornaliera di sede, per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato, nelle seguenti misure:
  - euro 2,00 se la distanza tra la residenza o l'abituale domicilio e la sede lavorativa non supera i 5 chilometri;
  - euro 4,00 se la distanza tra la residenza o l'abituale domicilio e la sede lavorativa supera i 5 chilometri ma è inferiore a 15 chilometri;
  - euro 6,00 se la distanza tra la residenza o l'abituale domicilio e la sede lavorativa è pari o superiore a 15 chilometri.
2. L'indennità di cui al comma 1 non spetta nel caso di prestazione di servizio in modalità di lavoro agile, di telelavoro e in caso di assenza a giornata intera dal servizio.



TENUTO CONTO che l'interpretazione autentica è richiesta dalle organizzazioni sindacali al fine di chiarire se detta indennità spetta anche al personale del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) e le Organizzazioni sindacali di cui in epigrafe concordano rispetto all'applicabilità di detta previsione contrattuale anche al personale appartenente al Corpo Valdostano dei vigili del fuoco al quale viene assegnata, con atto formale, come sede di lavoro la sede distaccata di Courmayeur;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti, al fine di evitare inconvenienti applicativi derivanti da una differente interpretazione delle disposizioni contrattuali in argomento


DECIDONO

di dare atto che le parti negoziali hanno voluto riconoscere l'indennità di cui all'articolo 12 (Indennità di sede montana) del CCRL del 31.05.2023 anche al personale appartenente al Corpo Valdostano dei vigili del fuoco al quale viene assegnata, con atto formale, come sede di lavoro la sede distaccata di Courmayeur.

Per il CRRS


Il Presidente

Ornella BADERY




Per le OO.SS.

FP/CGIL




CISL/FP



SAVT/FP



UIL/FPL



~~CISL~~  
ELAF SIVDER



CONAPO

